Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma** **Martedì, 17 febbraio 1925** **Numero 39**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 341.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 114.

Istituzione in Bagnoregio di una scuola teorico-pratica di agricoltura consorziale autonoma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 8 gennaio 1925, del Commissario prefettizio incaricato dell'amministrazione del « Lascito Agosti » in Bagnoregio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Bagnoregio una Scuola teorico-pratica di agricoltura intesa all'istruzione e all'educazione dei figli di contadini, di piccoli affittuari e di mezzadri, preferibilmente di Bagnoregio e dei Comuni appartenenti al mandamento amministrativo di Bagnoregio, con insegnamenti svolgentisi in corsi annuali o stagionali.

Essa potrà pure promuovere corsi temporanei per l'istruzione agraria professionale di contadini adulti; nonchè, di intesa col Ministero dell'economia nazionale, corsi d'agricoltura per giovani contadini da tenersi nei Comuni del mandamento di Bagnoregio.

La Scuola è costituita in Ente consorziale autonomo con personalità giuridica sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Del Consorzio fanno parte la « Fondazione Alfonso e Giovanni Agosti », lo Stato con eventuali contributi e quegli Enti pubblici che contribuiscano al mantenimento della Scuola con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 4000.

Art. 2.

La « Fondazione Alfonso e Giovanni Agosti » mette a disposizione della Scuola:

a) la casina sita nell'abitato di Bagnoregio, con 44 vani e il terreno annesso della superficie di circa ettari 7;

b) la tenuta « Carbonara » dell'estensione di oltre 200 ettari;

c) un orto con fabbricati, in prossimità della villa Agosti;

d) un contributo annuo di L. 80,000, salvo una maggiore assegnazione, in caso di riconosciuto bisogno, oltre le spese d'impianto.

Gli stabili di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), sono dati in uso alla Scuola mentre gli utili netti, una volta provveduto ai bisogni delle singole aziende, vanno ad incremento delle rendite della Fondazione.

Oltre a detti cespiti, la Scuola si avvantaggerà degli eventuali contributi dello Stato, del comune di Bagnoregio e di quelli degli Enti che si consorzieranno per il mantenimento di essa.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di due rappresentanti della Fondazione, di un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale, di un rappresentante del comune di Bagnoregio e del direttore della Scuola; nonchè di uno per ciascuno degli Enti che contribuiscono al mantenimento della Scuola stessa con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 4000.

Spetta al Consiglio d'amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola.

I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.

Art. 4.

Il personale della Scuola si compone del direttore, insegnante d'agraria, che viene nominato dal Consiglio d'amministrazione, ma la cui nomina deve essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale, e del personale insegnante, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 5.

Il direttore ha il governo didattico-tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che li comunicherà per visione al Ministero dell'economia nazionale; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che riceverà in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.

Art. 6.

Il personale insegnante e quello amministrativo saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni; il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 7.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola; determinerà per il personale la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per l'assunzione, la conferma in servizio ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 114. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 342.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 118.

Esecuzione dell'Accordo italo-egiziano per la nazionalità dei libici residenti in Egitto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 6 aprile 1913, n. 315;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le colonie, e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Egitto, riguardante la nazionalità dei libici residenti in Egitto, accordo concluso in Cairo il 14 aprile 1923 e ratificato il 30 dicembre dello stesso anno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 122. — GRANATA.

Accord entre l'Italie et l'Egypte sur la nationalité des Lybiens résidant en Egypte, signé au Caire le 14 avril 1923.

Les soussignés, le comte Luigi Aldrovandi Marescotti, comte de Viano, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie en Egypte et S. E. Ahmed Hechmat Pacha, Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Egypte, dument autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Seront désormais réconnues en Egypte comme sujets italiens les personnes originaires de la Lybie (Tripolitaine et Cyrénaïque) qui, resident en Egypte antérieurement à la date de l'annexion de la Lybie par l'Italie et ayant continué d'y résider dépuis lors, remplissent les conditions suivantes:

1° Avoir été inscrites, sur leur demande, sur les registres d'un Consulat italien en Egypte;
2° Etre nées en Lybie; et
3° N'avoir pas quitté la Lybie sans esprit de rétour.

Art. 2.

La réconnaissance d'un Lybien comme sujet italien en vertu de l'article précédent entrainera de plein droit la réconnaissance de sa femme et de ceux de ses descendants qui étaient mineurs à la date de l'annexion de la Lybie par l'Italie.

Toutefois, ceux de ses descendants qui étaient mineurs à cette dernière date et qui sont nés en Egypte auront, s'ils continuent à résider dans ce pays, le droit d'opter pour la nationalité égyptienne dans un délai d'un an à partir de leur majorité ou, s'ils sont actuellement devenus majeurs, à partir de la signature du présent Accord.

Art. 3.

Ceux des descendants des Lybiens réconnus sujets italiens en vertu du premier article du présent Accord, qui étaient majeurs à la date de l'annexion de la Lybie et qui sont nés en Egypte auront le droit, dans un délai d'un an, à partir de la signature du présent Accord, d'opter pour la nationalité italienne; mais dans le cas où ils n'useraient pas de ce droit, leurs propres descendants ne pourront en réclamer le bénéfice.

Art. 4.

La Légation d'Italie ayant déjà présenté au Ministère des affaires étrangères trois listes de personnes inscrites comme appartenant à la catégorie visée dans l'article premier sur les registres des Consulats italiens du Caire, d'Alexandrie et de Port-Said, en vue de leur réconnaissance comme sujets italiens, un délai de trois mois, à partir de la signature du présent Accord, est fixé pour la présentation au Ministère des affaires étrangères des listes supplémentaires. Après l'expiration de ce délai, aucun Lybien de la catégorie dont il s'agit ne pourra plus invoquer en Egypte la sujétion italienne.

Art. 5.

Après examen de toutes les listes ainsi présentées, le Ministère des affaires étrangères s'entendra avec la Légation d'Italie pour le maintien ou la radiation sur ces listes des personnes qui y sont inscrites et arrêtera, de concert avec la Légation, une liste générale définitive des Lybiens de la catégorie visée à l'article premier réconnus comme sujets italiens.

Cette liste générale pourra toutefois être modifiée d'un commun accord dans le cas où il viendrait a être constaté ultérieurement que tel individu inscrit ne remplissait pas les conditions ci-dessus stipulées, et aurait ainsi surpris la bonne foi des autorités consulaires et locales.

Les personnes qui n'auront pas été inscrites dans la liste définitive ne seront pas admises à se prévaloir de la sujétion italienne.

Le bénéfice de la nationalité italienne résultant de l'inscription sur la liste définitive mentionnée ci-dessus, ne s'étendra et ne pourra s'étendre qu'à la personne des inscrits, de leurs épouses et de leurs enfants mineurs, sans préjudice pour ces derniers du droit d'option prévu à l'article 2 du présent Accord.

Art. 6.

Seront réconnus en Egypte comme sujets italiens, les Lybiens qui se sont établis pour la première fois en Egypte postérieurement à la date de l'annexion de la Lybie par l'Italie ou qui s'y établiront dans l'avenir, à la condition qu'ils soient inscrits sur les registres d'un Consulat italien en Egypte.

L'iscription ne se fera que sur la production d'un certificat émanant d'un des Gouvernorats de la Lybie ou d'un acte de notoriété dûment légalisé par le président d'un Tribunal civil et constatant la sujétion italienne de l'intéressé.

Les passeports ne peuvent servir à établir la sujétion italienne que pour les Lybiens de passage en Egypte.

Art. 7.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées au Caire le plus tôt possible.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original et signé au Caire le 14 avril 1923.

(*L. S.*) ALDROVANDI.
(*L. S.*) AHMED HECHMAT.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 343.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2332.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Giulianova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 209, concernente la istituzione della Regia scuola professionale di Giulianova;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1924, registro n. 7, foglio n. 222, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal Regio decreto anzidetto;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale e professionale di Giulianova è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola per falegnami.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di falegnameria ed in quello di lavorazione di metalli annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 65,100;
il comune di Giulianova, con L. 16,244.40;
la provincia di Teramo, con L. 11,896.85;
la Camera di commercio di Teramo, con L. 4758.75.

Il comune di Giulianova resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 112. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 344.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2334.

Distacco del comune di Nepi dal circondario di Viterbo e sua aggregazione al circondario di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda 20 agosto 1924, del comune di Nepi, tendente ad ottenere il distacco dal circondario di Viterbo e la sua aggregazione al circondario di Roma;

Vista la deliberazione in proposito adottata in data 1° agosto 1924 dal Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del Comune predetto, pubblicata nei modi di legge senza dar luogo a reclami;

Vista la deliberazione 7 novembre 1924, con la quale la Commissione Reale della provincia di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda;

Vista la legge comunale e provinciale ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nepi è distaccato dal circondario di Viterbo ed aggregato al circondario di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 115. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 345.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2333.

Riordinamento della Regia scuola per la panificazione, in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 23 gennaio 1919, n. 99, concernente la istituzione della Regia scuola per la panificazione e per le industrie affini di Torino;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola per la panificazione e per le industrie affini di Torino, è riordinata come Regia scuola di tirocinio

ad orario ridotto, per panettieri, mugnai, pasticcieri e dolcieri.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori di arte bianca annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore e di un assistente.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 41,800;
il comune di Torino, con L. 13,935.30;
la Camera di commercio, con L. 6966.70.

Il comune di Torino resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di altri Enti e privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 113. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 346.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2336.

Istituzione di un Regio consolato di 1ª categoria in Guayaquil in sostituzione di quello di 2ª categoria ivi esistente.

N. 2336. R. decreto 28 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria in Guayaquil, viene soppresso dal 1° dicembre 1924: a decorrere dalla data predetta viene, in sua vece, istituito, nella medesima residenza, con la stessa giurisdizione territoriale, un Regio consolato di 1ª categoria di seconda classe, con l'annuo assegno al titolare di L. 7200, fissandosi in L. 3000 oro, la quota massima da emettersi a rimborso per spese di ufficio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 347.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 99.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo.

N. 99. R. decreto 18 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 348.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 100.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Merano.

N. 100. R. decreto 18 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane di Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 349.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1925, n. 115.

Distacco della sezione veneta dalla Società nazionale Margherita di patronato pei ciechi, in Firenze.

N. 115. R. decreto 8 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la sezione veneta della Società nazionale Margherita di patronato per i ciechi, con sede in Firenze, viene distaccata, col patrimonio relativo, dalla Società nazionale stessa, sotto il titolo di «Società veneta Margherita di patronato per i ciechi», con sede in Padova, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 ottobre 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Savignano di Puglia, in provincia di Avellino.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Savignano di Puglia, in provincia di Avellino.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Savignano di Puglia, come è risultato da una recente inchiesta, ha svolto un'azione deficiente e partigiana che ha determinato un grave disordine nei servizi della civica azienda e un vivo fermento nella cittadinanza. Recenti riunioni del Consiglio, diminuito nel numero per le dimissioni di quattro componenti, hanno dato luogo a vivaci contrasti fra la popolazione e a pubbliche dimostrazioni.

In tali condizioni, il Prefetto, ad evitare gravi incidenti, ha dovuto sospendere dalle sue funzioni la rappresentanza elettiva, non più in grado del resto di funzionare normalmente, affidando la temporanea amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di eliminare con un periodo di gestione straordinaria le deficienze e le irregolarità rilevate, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Savignano di Puglia, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Arturo Marziale è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1925.

Approvazione di tariffe e condizioni di polizza della «Società cattolica di assicurazione» con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda presentata il 19 settembre 1924 dalla «Società cattolica di assicurazione», anonima cooperativa con sede in Verona, tendente ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe per varie specie di contratti di assicurazione sulla durata della vita umana;

Visto il decreto Ministeriale del 12 luglio 1924, con il quale la predetta Società venne autorizzata ad esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche adottate per il calcolo dei premi e delle riserve;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni di polizza per le varie specie dei contratti;

Decreta:

Sono approvate le seguenti tariffe e relative condizioni di polizza adottate dalla «Società cattolica di assicurazione», anonima cooperativa con sede in Verona, secondo gli esemplari che, debitamente autenticati, sono allegati al presente decreto:

a) Tariffa denominata «2-A» per l'assicurazione mista speciale su una testa, a premio annuo costante dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito, per un capitale pagabile per intero alla morte se avviene prima del temine stesso, trascorso il quale il capitale è pagabile per metà, e per l'altra metà al decesso;

b) Tariffa denominata «2-B» per l'assicurazione mista speciale su una testa, a premio annuo costante dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito, per un capitale pagabile per intero al termine stesso in caso di vita, mentre in caso di premorienza il capitale viene pagato per metà al decesso e per l'altra metà al ripetuto termine;

c) Tariffa denominata «2-C» per l'assicurazione mista su una testa, senza visita medica, a premio annuo costante dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito, per un capitale non superiore a L. 20,000 pagabile alla scadenza in caso di vita ovvero immediatamente in caso di premorienza sempreché il decesso non avvenga nei primi 10 anni nel quale caso i premi meno il primo saranno restituiti capitalizzati al 3 %;

d) Tariffa denominata «2-D» per l'assicurazione mista su una testa a premio annuo decrescente nella misura del 3 % dal 4° anno, dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito, per un capitale pagabile per intero, o immediatamente in caso di premorienza, ovvero al termine stabilito in caso di vita, oltre a tre abbuoni del 9 % del capitale pagabile all'assicurato in vita nel 1°, 2° e 3° anno dopo il termine;

e) Tariffa denominata «2-E» per l'assicurazione mista speciale su una testa, a premio annuo costante dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito, per un capitale pagabile in ogni caso per metà al termine, e per metà alla morte;

f) Tariffa denominata «2-F» per l'assicurazione mista speciale su una testa, a premio annuo costante dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito, per un capitale che in caso di premorienza è pagabile immediatamente, ma solo per metà, mentre in caso di vita è pagabile per metà al termine, e per metà alla morte;

g) Tariffa denominata «5», per l'assicurazione in caso di vita per le età infantili, a premio vitalizio temporaneo, per un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, senza restituzione dei premi in caso di premorienza;

h) Tariffa denominata «5-a» per l'assicurazione in caso di vita per le età infantili, a premio vitalizio temporaneo, per un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

i) Tariffa denominata «6» per l'assicurazione in caso di vita a premio vitalizio temporaneo, per un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, senza restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

l) Tariffa denominata «6-a» per l'assicurazione in caso di vita a premio vitalizio temporaneo, per un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

m) Tariffa denominata «8» per l'assicurazione dotale, a premio vitalizio dovuto sino al termine ma non oltre la morte del contraente, per un capitale pagabile al termine fissato se il fanciullo assicurato è ancora in vita, senza restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del fanciullo;

n) Tariffa denominata «8-a» per l'assicurazione dotale, a premio vitalizio dovuto sino al termine, ma non ol-

tre la morte del contraente, per un capitale pagabile al termine stabilito se il fanciullo assicurato è ancora in vita, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del fanciullo.

Roma, addì 13 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO COMMISSARIALE 18 ottobre 1924.
Espropriazione di immobili per la costituzione del campo di aviazione di Monserrato (Cagliari).

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto n. 62 del 24 gennaio 1923 (art. 1);
Visto il decreto Commissariale 4 agosto 1923, col quale è dichiarata opera di pubblica utilità la costituzione del campo di aviazione di Monserrato, in territorio dei comuni di Monserrato e di Pirri (Cagliari);
Visto il decreto Commissariale 25 giugno 1924, col quale viene prorogato il termine di validità del precedente decreto al 4 agosto 1926;
Visto l'art. 74 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Decreta:

Per la costituzione del campo di aviazione di Monserrato (Cagliari) saranno espropriati gli immobili descritti nei due elenchi allegati, l'uno dei quali comprende quelli del territorio del comune di Monserrato e l'altro quelli del territorio del limitrofo comune di Pirri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1924.

Il Vice commissario: BONZANI.

DECRETO PREFETTIZIO 22 gennaio 1925.
Rimozione dalla carica del sindaco di San Candido (Trento).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Ritenuto che il sindaco di San Candido signor Michele Wachtler ha manifestato apertamente la volontà di resistere agli ordini dati dalla competente autorità scolastica per la chiusura dell'asilo infantile tedesco, abusivamente aperto in quel Comune, associandosi alla protesta d'una parte delle famiglie tedesche contro tale provvedimento;
Ritenuto che la resistenza ad un ordine legalmente dato dalle autorità competenti e l'atteggiamento assunto dal suddetto signor Michele Wachtler costituisce una manifestazione politica ostile al nostro Paese, inammissibile in chi, oltre che capo dell'Amministrazione è, per la sua carica, ufficiale del Governo e come tale è tenuto a dare esecuzione agli ordini che gli vengono impartiti dalle autorità;
Ritenuto che tale manifestazione può avere gravi ripercussioni sull'ordine pubblico;
Visto il rapporto telegrafico 21 gennaio n. 58 - Gabinetto del Sottoprefetto di Brunico;
Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Decreta:

Art. 1.

Il sindaco di San Candido, signor Michele Wachtler è rimosso dalla carica e dichiarato ineleggibile alla medesima per la durata di anni due.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il Sottoprefetto di Brunico è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Trento, addì 22 gennaio 1925.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 10 corr. in Ponte a Poppi, provincia di Arezzo, e l'11 corr. in Montecastello Vibio, provincia di Perugia, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 14 febbraio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **37**

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 16 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	127 42	Belgio	123 12
Londra	116 234	Olanda	9 79
Svizzera	469 44	Pesos oro	21 97
Spagna	345 66	Pesos carta	9 67
Berlino (marco oro)	5 80	New-York	24 361
Vienna	0 0342	Oro	470 05
Praga	71 70	Belgrado	39 60
Dollaro canadese	24 34	Budapest	0 0342
Romania	12 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 12
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 91
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 41

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 16 al 22 febbraio 1925 è stata fissata in L. 466, rappresentanti 100 dazio nominale e 366 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione — Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	546971	17.50	Giannini *Egisto* fu Vincenzo, domiciliato a Firenze.	Giannini *Temistocle* fu Vincenzo, domiciliato a Firenze.
»	541457	175 —	*Perassi-Abbo* Teresa-Alessandrina di Antonio, moglie di Perassi Giovanni, domiciliata a Cefalù (Palermo).	*Abbo* Teresa-Alessandrina di Antonio, moglie, ecc. come contro.
»	100266	3.50	Favaro o Fabaro *Maddalena* ed Amedeo di *Giuseppe-Amedeo*, dom. a Poirico (Torino), minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre.	Favaro o Fabaro *Maria-Maddalena* ed Amedeo di *Pietro-Giuseppe*, minori, sotto la patria potestà, dom. a Poirino (Torino).
» »	100591 137645	63 — 70 —	Favaro o Fabaro *Maddalena* ed Amedeo del vivente Pietro-Giuseppe.	Intestate come la precedente.
3.50 % mista	4600	35 —	Scotellaro Filomena fu Angelo, *nubile*, domiciliata a Casaletto Spartano (Salerno).	Scotellaro Filomena fu Angelo, *moglie di Rizzo Vincenzo-Antonio* fu *Biase o Biagio*, domiciliata come contro.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	856	Cap. 50,000 —	Thellung di Courtelary Adriano fu *Vittorio*, vincolata.	Thellung di Courtelary Adriano fu *Alessandro*, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	907 908 909 910 911 912	» 8,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
5 %	74768	100 —	Cusano *Elisabetta* fu Emiddio, nubile, domiciliata in New York.	Cusano *Isabella*, ecc., come contro.
»	203041	1000 —	Mascolo Francesco fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre *Rei* Chiarina di Luigi, vedova di Mascolo Lorenzo e moglie in seconde nozze di *Marezzio* Giuseppe, dom. a Luino (Como).	Mascolo Francesco fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre *Roi* Chiarina di Luigi, vedova Mascolo Lorenzo, e moglie in seconde nozze di *Marozio* Giuseppe, dom. a Luino (Como).
»	189864	110 —	Biraga Maria fu Antonio, *nubile*, domiciliata a Sarnico (Bergamo).	Biraga Maria fu Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre Foresti Maria-Teresa fu Luigi, vedova Biraga*, domiciliata in Sarnico (Bergamo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.